

CLXXIX SEDUTA

(POMERIDIANA)

GIOVEDÌ 21 APRILE 1955

Presidenza del Vicepresidente MURETTI
 indi
 del Presidente CORRIAS EFISIO

INDICE

Proposta di legge nazionale: «Concessione all'Amministrazione finanziaria della facoltà di ridurre il reddito o valore accertato agli effetti delle imposte dirette, divenuto definitivo per mancato reclamo, qualora l'accertamento eseguito risulti manchevole o erroneo». (1)

(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	3642
PIRASTU, relatore	3642
CORRIAS ALFREDO, Presidente della Giunta	3643

Proposta di legge nazionale: «Equiparazione dell'Amministrazione della Regione Autonoma della Sardegna, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato». (2)

(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	3644
PIRASTU, relatore	3644
CORRIAS ALFREDO, Presidente della Giunta	3645
(Votazione segreta)	3645
(Risultato della votazione)	3646
(Votazione segreta)	3646
(Risultato della votazione)	3646

Proposta di legge: «Norme relative alla nomina del personale amministrativo direttivo o di controllo di associazioni, enti, istituti regionali o con partecipazioni regionali». (45)

(Discussione):

SPANO	3647
ASQUER	3651

Su una vertenza sindacale:

COLIA	3641-3646
CORRIAS ALFREDO, Presidente della Giunta	3642
DEL RIO, Assessore al lavoro e artigianato	3646

Pag.

DESSANAY, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Su una vertenza sindacale.

COLIA (P.S.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLIA (P.S.I.). Signor Presidente, ieri, in apertura di seduta, avevo chiesto la parola per richiamare l'attenzione del Consiglio e dei due Assessori interessati, quello al lavoro e quello all'industria, sulla situazione che si è venuta a creare nella miniera di Seddas Moddizzis. Si era rimasti d'intesa che gli Assessori, nella seduta pomeridiana di ieri, avrebbero dato una risposta. La risposta, invece, non è stata ancora data, ed io mi permetto di richiamare ora la sua gentile attenzione su questo episodio. La vertenza sorta a Seddas Moddizzis sette giorni fa non si avvia ancora alla conclusione. Mi rendo conto che il Consiglio regionale non può essere trasformato in una organizzazione sindacale, però non c'è dubbio che questa situazione deve richiamare la nostra attenzione, sia perchè i lavoratori dopo sette giorni di lotta si trovano in precarie condizioni economiche, sia perchè da sette giorni la produzione è paralizzata, con notevole danno economico alle aziende e alla economia nazionale.

Richiamiamo altresì l'attenzione del Consiglio, non tanto sulla vertenza di carattere sin-

La seduta è aperta alle ore 17 e 15.

II LEGISLATURA

CLXXIX SEDUTA

21 APRILE 1955

dacale, quanto sui termini della lotta, che sono stati ormai portati sul terreno della dignità personale. Io penso che, dato che sono riusciti vani gli sforzi condotti da ambo le parti per una linea di intesa, l'Assessorato al lavoro abbia già compiuto dei passi presso le due parti; vorrei sapere se questa azione è stata condotta e se, eventualmente, si sia riusciti ad ottenere, come spero, risultati positivi.

CORRIAS ALFREDO (D.C.), *Presidente della Giunta*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRIAS ALFREDO (D.C.), *Presidente della Giunta*. Vorrei pregare l'onorevole Colia di rinnovare la sua richiesta quando saranno presenti in aula l'Assessore all'industria o l'Assessore al lavoro, ai quali aveva rivolto le sue richieste precedentemente. Comunque, mi premurerò di avvisare gli Assessori interessati affinché uno di loro intervenga questo pomeriggio alla seduta del Consiglio per rispondere alla richiesta.

Discussione e approvazione della proposta di legge nazionale: «Concessione all'Amministrazione finanziaria della facoltà di ridurre il reddito o valore accertato agli effetti delle imposte dirette, divenuto definitivo per mancato reclamo, qualora l'accertamento eseguito risulti manchevole o erroneo». (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge nazionale: «Concessione all'Amministrazione finanziaria della facoltà di ridurre il reddito o valore accertato agli effetti delle imposte dirette, divenuto definitivo per mancato reclamo, qualora l'accertamento eseguito risulti manchevole o erroneo».

Comunico che la Commissione, avvalendosi della facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 41 del regolamento interno, ha chiesto che la proposta di legge venga discussa senza relazione scritta.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Pirastu.

PIRASTU (P.C.I.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, potrei anche astenermi dal parlare su questa proposta di legge nazionale, poichè la relazione che l'accompagna è sufficientemente chiara ed esauriente e poichè questa proposta pone un problema che è legato alle particolari condizioni ambientali della Sardegna e risponde all'interesse specifico dei contribuenti della nostra Isola.

Desidero, però, fare alcune osservazioni. Innanzitutto voglio ricordare agli onorevoli colleghi che questa proposta di legge nazionale è stata già discussa nella precedente legislatura, ed è stata approvata, se non vado errato, all'unanimità, il 14 novembre 1951. Il Parlamento non poté esaminarla perchè sopraggiunse la fine della legislatura e la proposta di legge nazionale venne dichiarata decaduta.

Questa proposta, che viene ora ripresentata all'esame del Consiglio, concede all'Amministrazione finanziaria la facoltà di ridurre il reddito accertato agli effetti delle imposte dirette, quando l'accertamento sia divenuto definitivo perchè i contribuenti non hanno ricorso entro i termini stabiliti, sempre che, naturalmente, l'accertamento risulti manchevole o erroneo. Come tutti sanno, il termine per ricorrere contro gli accertamenti relativi alle imposte dirette è stabilito in 30 giorni; se il contribuente non ricorre entro questo periodo, l'accertamento diviene definitivo. Specialmente in Sardegna — per questo la proposta di legge nazionale risponde alle condizioni ambientali della nostra Isola — avviene che numerosi contribuenti non ricorrano entro i termini prescritti. In genere, si tratta di piccoli, non di grossi contribuenti, perchè i grossi contribuenti dispongono, anche in Sardegna, di ottimi consiglieri in materia e in genere conoscono tutte le possibilità concesse dalle disposizioni di legge; quindi, sono quasi sempre i piccoli contribuenti a trovarsi in difficoltà. Gli Uffici distrettuali procedono all'accertamento in eccesso per legittime ragioni cautelative, sia perchè sono anche essi assillati dalla scadenza dei termini, sia perchè il reddito accertato può venir ridotto in sede di concordato se il contribuente presenti reclamo.

II LEGISLATURA

CLXXIX SEDUTA

21 APRILE 1955

Per ovviare a questi inconvenienti è stata presentata la proposta di legge nazionale, con la quale si vuole estendere un principio già riconosciuto della legislazione tributaria per gli accertamenti relativi ad altre imposte. Questa proposta di legge nazionale prevede un procedimento giusto e corretto, che presenta ogni garanzia. All'Amministrazione finanziaria viene concessa la facoltà di procedere ad una riduzione del reddito accertato nel caso che l'accertamento risulti erroneo; a compiere tale modifica è competente l'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette quando il reddito sia inferiore ai cinque milioni, il Ministero delle finanze nei casi in cui il reddito sia superiore. Per una maggior garanzia, la proposta di legge stabilisce inoltre, all'articolo 1, che la decisione dell'Amministrazione sia motivata.

Si tratta, quindi, di una proposta di legge che risponde agli interessi dei contribuenti sardi. Approvandola, il Consiglio regionale dimostrerebbe infondati le critiche e i rilievi di coloro che sostenevano che la Regione avrebbe portato un aggravio delle spese, e quindi del peso fiscale sui contribuenti. Non soltanto la Regione sino ad ora non ha portato un aggravio del peso fiscale sui contribuenti sardi, ma, con questa proposta di legge, sia pure in limiti modesti, procede a una giusta, a un'equa modifica della legislazione tributaria. Per queste ragioni, la Commissione alle finanze chiede al Consiglio regionale di voler riapprovare questa proposta di legge nazionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CORRIAS ALFREDO (D.C.), *Presidente della Giunta.* Signor Presidente, onorevoli consiglieri, il principio ispiratore di questa proposta di legge nazionale è già stato accolto in una parte della legislazione italiana, in quanto per determinati tipi di imposte viene concessa all'Amministrazione finanziaria la facoltà di procedere, anche dopo la scadenza dei termini stabiliti, ad una revisione del reddito accertato, qualora, come spesso avviene, la necessità

di compiere l'accertamento, da parte dell'Amministrazione, prima della scadenza dei termini, abbia portato a stabilire un reddito troppo alto, non rispondente alla realtà.

Come ha illustrato il relatore onorevole Pirastu, questa proposta di legge risponde ad esigenze locali della Sardegna, anche per quanto riguarda la difficoltà di accesso ai centri ove avviene il compimento degli atti relativi all'accertamento del reddito e al ricorso contro tale accertamento. Con questa proposta di legge, infatti, la facoltà di procedere a una revisione del reddito accertato anche dopo che sono scaduti i termini senza che sia stato dagli interessati presentato ricorso, viene attribuita all'Amministrazione finanziaria anche per quanto riguarda le imposte dirette.

Questa proposta era già stata approvata dal Consiglio durante la prima legislatura e trasmessa al Parlamento il 13 novembre 1951. Per lo scadere della legislatura, però, tale proposta è decaduta. La Giunta regionale l'ha riapprovata il 6 ottobre 1953 e l'ha trasmessa al Consiglio per la riapprovazione il 12 ottobre 1953. E' già passato circa un anno e mezzo dalla presentazione, ma è sempre opportuno che il Consiglio riapprovi e presenti al Parlamento questa proposta di legge.

Sul merito credo che non vi sia niente da aggiungere, poichè la relazione è esauriente e tutti i componenti la Commissione si sono dichiarati d'accordo. Mi pare, quindi, che si possa passare senz'altro all'approvazione di questa proposta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

DESSANAY, Segretario:

Art. 1

Per l'imposta di ricchezza mobile, per l'imposta sui fabbricati e per tutte le altre imposte dirette per le quali sia fatto nelle vigenti dispo-

II LEGISLATURA

CLXXIX SEDUTA

21 APRILE 1955

sizioni esplicito riferimento alla procedura stabilita per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile, nei casi in cui i redditi o valori accertati si rendano definitivi per mancato o intempestivo reclamo, resta all'Amministrazione la facoltà di ridurre, con motivata decisione, il reddito o il valore divenuto definitivo, qualora l'accertamento eseguito risulti manchevole o erroneo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

DESSANAY, Segretario:

Art. 2

Tale facoltà è limitata ai soli accertamenti e rettifiche notificate dagli Uffici distrettuali, e non è applicabile alle notifiche di decisioni delle Commissioni amministrative.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

DESSANAY, Segretario:

Art. 3

La facoltà prevista dall'articolo 1 della presente legge viene esercitata su istanza del contribuente, da presentarsi, ove già in atti non esista reclamo prodotto fuori termine, entro 30 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.

Detta facoltà è attribuita all'Intendente di finanza competente per territorio — sentito, ove occorra, l'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette — quando il reddito o valore accertato sia inferiore ai cinque milioni di lire, ed al Ministero delle finanze negli altri casi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto su questa proposta di legge nazionale verrà abbinata alla votazione a scrutinio segreto dell'altra proposta di legge nazionale che verrà ora discussa dal Consiglio.

Discussione ed approvazione della proposta di legge nazionale: «Equiparazione dell'Amministrazione della Regione autonoma della Sardegna, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato». (2)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione della proposta di legge nazionale: «Equiparazione dell'Amministrazione della Regione autonoma della Sardegna, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato».

Anche per questa proposta di legge nazionale la Commissione, avvalendosi della facoltà concessa dal quarto comma dell'articolo 41 del regolamento interno, non ha presentato relazione scritta.

Dichiaro aperta la discussione. Poichè nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole PIRASTU.

PIRASTU (P.C.I.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche su questa proposta di legge nazionale il Consiglio regionale si era pronunciato nella precedente legislatura. Questa proposta, infatti, fu approvata all'unanimità il 14 novembre del 1951, e la Camera dei deputati, alla quale era stata trasmessa, non la potè approvare per il sopraggiungere della fine della legislatura. Il carattere autonomistico di questa proposta di legge, che per le ragioni esposte torna oggi al nostro esame, appare evidente dalla sola lettura dell'unico articolo che la compone. La richiesta che la Regione autonoma della Sardegna venga equiparata, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato, è una rivendicazione di carattere chiaramente autonomistico, sulla quale, quindi, devono essere concordi tutti i Gruppi politici che comunque hanno a cuore gli interessi della Sardegna.

Dal punto di vista giuridico, si potrebbe anche affermare che, con una interpretazione larga delle disposizioni vigenti, questa equiparazione dovrebbe già esistere, ma poichè le leggi attualmente vigenti sono interpretate non soltanto da noi, ma anche da altri organismi, i quali non sono certo favorevoli ad una interpretazione di questo genere, è indubbiamente utile che questo principio venga stabilito con una legge. Comunque, questo principio è contenuto senza dubbio nel primo comma dell'articolo 119 della Costituzione, ove si afferma che la Regione ha una autonomia finanziaria coordinata con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni. Vi è poi una disposizione delle Norme d'attuazione che equipara la Regione allo Stato per quel che si riferisce ai contratti della Regione riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere. Per questi contratti, infatti, valgono le norme relative ai contratti dello Stato.

Comunque, cogliendo occasione dall'approvazione di questa proposta di legge, dobbiamo affermare che la Regione non può considerarsi come un ente del tutto estraneo allo Stato, ma come un ente che, pur essendo autonomo, fa parte dello Stato.

L'approvazione di questa proposta di legge porterebbe evidenti benefici alla Regione e sanerebbe completamente una situazione che attende ancora di essere definita. Per queste ragioni, e per il suo carattere chiaramente autonomistico, la Commissione alle finanze chiede al Consiglio regionale di riapprovare questa proposta di legge nazionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CORRIAS ALFREDO (D.C.), Presidente della Giunta. Credo di non aver niente da aggiungere a quanto ha detto l'onorevole Pirastu, relatore della seconda Commissione, circa lo spirito di questo disegno di legge, e circa la opportunità della sua approvazione. Purtroppo, quella interpretazione lata che l'onorevole Pirastu vorrebbe dare alle norme vigenti — le

quali, secondo l'onorevole Pirastu, riconoscerrebbero già implicitamente questa equiparazione — può essere da noi auspicata, ma di fatto non è accettata, tanto è vero che la prima Giunta regionale aveva ritenuto necessaria, onde evitare anche qualsiasi possibilità di controversia con gli Uffici finanziari, la emanazione di una norma *ad hoc*. A questa necessità risponde questa proposta di legge nazionale, la quale, tra l'altro, si trova, di fronte alla proposta che abbiamo precedentemente preso in esame, in una posizione di vantaggio, poichè la Camera dei deputati, durante l'ultima legislatura, l'aveva, attraverso la Commissione alle finanze, presa in esame ed approvata. Malgrado questa approvazione, però, la proposta di legge non era stata portata in discussione in Assemblea ed è decaduta perchè la legislatura era giunta al termine. Anche questa proposta di legge nazionale ha seguito quindi lo stesso *iter* della proposta che abbiamo poc'anzi discusso.

Al Consiglio non rimane che dare nuovamente la sua approvazione a questa proposta che, se convertita in legge nazionale, porterà, come è stato detto, notevoli vantaggi alla Sardegna.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CORRIAS EFISIO.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico.

DESSANAY, Segretario:

Art. unico

La Regione autonoma della Sardegna è equiparata, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge nazionale: «Concessione all'Amministrazione finanziaria della facoltà di ridurre il reddito o valore accertato agli effetti delle imposte dirette, divenuto definitivo per mancato reclamo, qualora l'accertamento eseguito risulti manchevole o erroneo».

II LEGISLATURA

CLXXIX SEDUTA

21 APRILE 1955

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	37
votanti	36
maggioranza	19
favorevoli	34
contrari	2
astenuiti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarella - Asquer - Azzena - Bernard - Brotzu - Cardia - Casu - Cherchi - Colia - Corona Loddo Claudia - Corrias Alfredo - Cossu - Covacivich - Crespellani - Deriu - Dessanay - Falchi Pierina - Fancello - Fiori - Frau - Giua Angelo - Ibba - Lai - Manca - Masia - Muretti - Pasolini - Pinna - Pirastu - Prevosto - Sanna - Sassu - Spano - Stara - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Corrias Efisio).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge nazionale: «Equiparazione dell'Amministrazione della Regione Autonoma della Sardegna, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	40
votanti	39
maggioranza	20
favorevoli	38
contrari	1
astenuiti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarella - Asquer - Azzena - Bernard - Brotzu - Cardia - Casu - Cherchi - Colia - Corona Loddo Claudia - Corrias Alfredo - Cossu - Covacivich - Crespellani - Del Rio - Deriu - Dessanay - Falchi Pierina - Fancello - Filigheddu - Fiori -

Frau - Giua Angelo - Ibba - Lay - Manca - Masia - Muretti - Pasolini - Pinna - Pirastu - Prevosto - Sanna - Sassu - Serra - Spano - Stara - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Corrias Efisio).

Ancora su una vertenza sindacale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore al lavoro onorevole Del Rio per rispondere alla richiesta di informazioni dell'onorevole Colia sullo sciopero dei minatori della miniera di Seddas Moddizis.

DEL RIO (D. C.), Assessore al lavoro e artigianato. Appena investiti della questione, sia l'onorevole Assessore all'industria che io, ci siamo attivamente interessati per cercare di arrivare ad una composizione. Purtroppo, fino a questo momento, malgrado ogni sforzo, non siamo riusciti nell'intento, per cui ho ritenuto opportuno convocare d'urgenza le due parti per il pomeriggio di domani.

Naturalmente, non posso fare a meno di ripetere all'onorevole Colia quanto ho già detto l'altro giorno, cioè che le prospettive non sono buone, perchè ogni volta che la Regione ha cercato di intervenire in queste questioni, da una delle parti, e precisamente da parte dell'Associazione industriali, è stata posta la questione della competenza. L'Associazione industriali, infatti, non riconosce alla Regione alcuna competenza in questo settore. Ritengo che l'Associazione degli industriali accetterà la nostra proposta solo a condizione che non abbia luogo un incontro con i rappresentanti dei lavoratori. Io insisterò, comunque, perchè l'incontro avvenga, e si arrivi ad una soluzione soddisfacente, come tutti auspichiamo.

COLIA (P.S.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLIA (P.S.I.). Ringrazio l'onorevole Assessore per le cortesi notizie che ha voluto dare alla Assemblea, e vorrei raccomandargli di tener ben presente, nella seduta di domani, che l'atteggiamento intransigente assunto dall'or-

ganizzazione degli industriali non è rivolto ad un'organizzazione dei lavoratori di questo o di quel colore, ma è rivolto a tutte le organizzazioni sindacali in quanto tali, qualunque sia il loro colore. E' quindi una questione di dignità della persona umana.

Vorrei anche che l'onorevole Assessore facesse presente ai rappresentanti degli industriali che la Regione è una cosa estremamente seria, da accettare nella sua interezza, sia quando è favorevole, sia quando è contraria ai loro interessi.

Discussione della proposta di legge: «Norme relative alla nomina del personale amministrativo direttivo o di controllo di associazioni, enti, istituti regionali o con partecipazioni regionali». (45)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: «Norme relative alla nomina del personale amministrativo direttivo o di controllo di associazioni, enti, istituti regionali o con partecipazioni regionali».

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Spano. Ne ha facoltà.

SPANO (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è molto probabile che attorno alla proposta di legge presentata dall'onorevole Crespellani si accendano le discussioni dei colleghi giuristi, ai quali non sarà forse difficile dimostrare la improponibilità, nella forma e nella sostanza, di tale proposta di legge davanti all'Assemblea regionale. L'articolo 17 dello Statuto speciale, infatti, come è a tutti noto, dice chiaramente che: «I casi di ineleggibilità e di incompatibilità», che non siano previsti nello stesso articolo 17, «sono stabiliti con legge dello Stato». Ed è appunto riferendosi a questa precisa disposizione statutaria che il 20 ottobre 1953 l'onorevole Fanfani, nella sua qualità di Ministro dell'interno, presentava alla Camera dei deputati un disegno di legge concernente «Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per le elezioni del Consiglio regionale sardo».

E' ben vero che l'onorevole Crespellani, non ignorando e non nascondendosi le difficoltà

presentate dallo stesso articolo 17, ha preferito richiamarsi al disposto dell'articolo 3 lettera a dello Statuto, proponendo al Consiglio di stabilire le «Norme relative alla nomina del personale amministrativo direttivo o di controllo di associazioni, enti, istituti regionali o con partecipazioni regionali», ma ho paura che, anche impostata così, la questione non manchi di ingenerare e lasciare qualche perplessità, così come del resto ha detto lo stesso onorevole Crespellani nella sua relazione.

Ma, al di fuori e al di sopra di quelle che potranno essere le dispute di carattere giuridico, che sono pure ineliminabili, e anche se queste dispute dovessero, come da qualcuno è stato detto, portare alla presentazione di una proposta di legge nazionale anziché all'approvazione pura e semplice della proposta di legge in discussione, io ritengo che il problema debba egualmente essere affrontato nella sua interezza, in modo che il Consiglio regionale abbia a dire, una volta per tutte, la sua parola su questa materia che, più che nel suo aspetto giuridico, deve essere affrontata ed esaminata per i suoi innegabili riflessi sul costume politico, in omaggio a quella che è la legittima attesa della pubblica opinione, che ama vedere nell'amministrazione della cosa pubblica la maggiore chiarezza possibile, e per concretare in precise norme di legge quello che in più occasioni è stato il giudizio espresso dagli organi responsabili di quasi tutti i partiti politici. In occasione, soprattutto, della discussione della legge sulle incompatibilità parlamentari, tutta la questione fu ampiamente dibattuta, e tutti i partiti si pronunciarono favorevolmente per una regolamentazione della materia: anche il partito di maggioranza, che, per bocca dell'allora Segretario politico onorevole Gonella, ebbe ad affermare: «Il sistema parlamentare ha bisogno di fede nella efficacia del costume, ed il Parlamento stesso vuol essere esempio di questo costume». Alla legge sulle incompatibilità è stata favorevole la Direzione del Partito e tale legge è passata in virtù del Gruppo democristiano alla Camera. Si sono dichiarati favorevoli i socialdemocratici, che attraverso l'attuale Ministro del lavoro onorevole Vigorelli si fece-

II LEGISLATURA

CLXXIX SEDUTA

21 APRILE 1955

ro promotori del disegno di legge; i liberali, che vollero che l'impegno di una rapida approvazione di quel disegno di legge venisse inserita nell'accordo quadripartito; e i partiti di sinistra: alcuni loro qualificati esponenti apposero la loro firma al progetto Vigorelli, unificato poi con gli analoghi progetti degli onorevoli Petrone e Bellavista.

Il fatto che, pur in mezzo a così universali consensi, si sia arrivati alla regolamentazione della materia in sede nazionale solo alla fine della passata legislatura, è certamente da attribuirsi, più che a cattiva volontà di uomini, alle circostanze più varie, che hanno impedito al Parlamento di approvare tempestivamente quella ed altre importantissime leggi, essenziali per attuare lo spirito della Costituzione repubblicana. Altrettanto può dirsi sia avvenuto in sede regionale, dove forse si concede più tempo alla discussione di mozioni e di ordini del giorno, non sempre importanti e non sempre pertinenti a materie di competenza di questa Assemblea, anzichè alla discussione di tante leggi e provvedimenti che sono vivamente attesi dalla opinione pubblica, e dalla cui approvazione dipende la vitalità e la efficienza dell'Istituto autonomistico. Se riuscissimo a meglio autoregolare l'andamento dei nostri lavori, indubbiamente la discussione e la approvazione delle tante importantissime leggi che attendono il loro turno per entrare in questa Assemblea sarebbero più sollecite e spedite, con vantaggio dell'Amministrazione regionale, che avrebbe a disposizione gli strumenti legislativi di cui ancora ha bisogno per assolvere bene i suoi compiti.

La presente proposta di legge, che si onora della firma del primo Presidente della Regione Sarda, è venuta dopo un voto espresso dall'onorevole Consiglio in sede di approvazione degli statuti del Banco di Sardegna e del Credito Industriale Sardo, e rappresenta un atto coraggioso dell'onorevole Crespellani, che, dando il suo voto contrario, per ragioni che avevano il loro peso e la loro giustificazione, all'emendamento dell'onorevole Caput, tendente ad escludere i consiglieri regionali dai consigli di amministrazione dei due Istituti, preannunciò

la immediata presentazione della proposta di legge in discussione, stroncando così l'evidente tentativo di speculazione da parte di alcuni in ordine all'atteggiamento del Gruppo della Democrazia Cristiana sulla questione. Oggi il Consiglio è chiamato a dare il suo parere su tutta la importante e vasta materia che concerne la incompatibilità con il mandato di consigliere regionale, e io sono certo che è in tutti noi la consapevolezza che si tratta di legiferare non in materia di poco conto, ma in un campo di fondamentale importanza per un sano e democratico sviluppo del nostro ordinamento autonomistico.

L'autonomia è qualcosa che si costruisce giorno per giorno, superando mano a mano le difficoltà che ogni giorno si presentano, procedendo lentamente, ma con sicurezza, verso orizzonti sempre più larghi e aperti, ma non si attua soltanto costruendo strade, acquedotti, ambulatori o innestando olivastreti: l'autonomia ha bisogno anche, perchè si realizzi pienamente, di un clima e di un costume politico in cui la fiducia dei cittadini nei propri rappresentanti in seno al massimo Consesso legislativo isolano sia piena, per la chiarezza di rapporti esistenti fra i suddetti rappresentanti e l'amministrazione della cosa pubblica, su cui essi sono chiamati ad esercitare una insostituibile azione di stimolo e di controllo. La necessità di stabilire chiaramente i casi in cui il mandato di consigliere regionale è incompatibile con la presenza in posti di responsabilità, in enti, associazioni, istituti, che comunque amministrino fondi della Regione con obbligo di rendiconto, è postulata da molteplici ragioni di vario genere, abbastanza evidenti e da più parti sottolineate: esse però, a mio avviso, si riducono fondamentalmente a tre.

La prima è la ormai comprovata impossibilità materiale di assolvere pienamente ai compiti che sono inerenti al mandato di consigliere regionale conservando contemporaneamente la direzione di enti e istituti che richiedono una presenza continua e un interessamento sollecito e permanente. Chi nei primi mesi di vita dell'Istituto autonomistico affermava essere possibile dedicare al Consiglio regionale i ritagli

di tempo disponibili dopo la esplicazione delle proprie attività professionali, ha dovuto ben presto ricredersi di fronte alla vastità dei problemi che il Consiglio regionale è chiamato ad affrontare e risolvere. Tutti noi sappiamo cosa significhi esercitare il mandato di consigliere regionale con un minimo di senso di responsabilità: forse l'opinione pubblica ancora non si rende conto dell'impegno di studio, di indagine e di informazione che è necessario per partecipare con serietà al lavoro delle Commissioni, che, soprattutto per alcune, si svolge a ritmo serrato, senza lasciare praticamente un giorno di libertà: lavoro nelle Commissioni che è indubbiamente il più utile e necessario, anche se meno appariscente del lavoro che si svolge in Consiglio e del quale l'opinione pubblica è sistematicamente informata a mezzo della stampa.

Il mandato di consigliere regionale è divenuto ormai così impegnativo da poter agevolmente essere paragonato, quanto al tempo occorrente, al mandato parlamentare, dal quale differisce solo per una minor vastità e per una maggior ristrettezza del campo in cui deve esplicarsi. Praticamente, per esercitare bene il mandato di consigliere regionale è necessario sacrificare le proprie occupazioni personali, e solo a pochi liberi professionisti, provvisti di una attrezzatura professionale collaudatissima, riesce di poter contemporaneamente accudire alle proprie cose, sia pure in misura limitata. Queste considerazioni, se mal non ricordo, furono da parecchi onorevoli colleghi portate a sostegno della tesi di coloro che, tempo fa, rappresentarono la esigenza di un giusto adeguamento delle indennità consiliari in proporzione con il maggior impegno richiesto dal mandato. E anche chi si mostrava riluttante di fronte ad un aumento che poteva apparire ingiustificato alla opinione pubblica, fu portato ad accogliere quella proposta proprio dalle considerazioni sovraesposte. Ora, perchè non ripetere queste stesse argomentazioni per sostenere la impossibilità per un consigliere regionale di tenere incarichi di responsabilità in enti in qualunque modo dipendenti dalla Regione? Come è infatti possibile dedicarsi seriamente al-

la direzione e all'amministrazione di questi enti quando si pensi che quasi tutti i consiglieri regionali sono oberati anche da altri incarichi di varia natura, politica, sindacale, amministrativa, eccetera, che non lasciano certamente, già di per se stessi, la possibilità di impegnarsi completamente in quella che deve essere per ciascuno di noi l'attività prevalente, e cioè quella inerente al mandato consiliare? Vero è che vi sono lodevoli eccezioni e che spesso uomini valenti per capacità, onestà, competenza riescono ad assolvere egregiamente tanti e diversi incarichi: ma le eccezioni, sia pur lodevoli, servono semmai a confermare la regola che, di norma, deve prevedere per il consigliere regionale la massima disponibilità di tempo e la massima libertà.

Altro motivo che viene giustamente e fondamentalmente invocato a sostegno della necessità di determinare chiaramente le incompatibilità consiliari è quello relativo al determinarsi, ad un certo punto, nella stessa persona, di una strana figura che è contraria a qualsiasi elementare principio morale e amministrativo; la figura — come è stata chiamata — del controllato-controllore. Come se, un bel momento, l'Amministrazione ferroviaria decidesse di lasciare a coloro che viaggiano nei suoi treni il controllo sulla regolarità dei propri biglietti di viaggio: è facile prevedere, anche perchè siamo in Italia, quali sarebbero i disastrosi risultati finanziari di una simile gestione delle nostre ferrovie! Altrettanto avviene nell'amministrazione della cosa pubblica quando chi è messo a capo o fa parte del consiglio di amministrazione di un qualsiasi ente o istituto con fondi regionali crede di poter contemporaneamente sedere negli scranni della Assemblea che ha ricevuto direttamente dal popolo il mandato di controllare il buon impiego del pubblico denaro.

Il senatore don Luigi Sturzo, nel suo intervento in occasione della discussione della legge sulle incompatibilità parlamentari, così si esprimeva: «Si tratta di eliminare dal Parlamento la figura del controllato-controllore. Non è ammissibile che un libero cittadino o un funzionario sia presidente, amministratore,

II LEGISLATURA

CLXXIX SEDUTA

21 APRILE 1955

sindaco, direttore generale e così via di enti sottoposti alla vigilanza e tutela dei singoli Ministeri o di organi interministeriali e allo stesso tempo sia deputato o senatore. Non si tratta solo di incompatibilità con il mandato parlamentare per la coincidenza di due occupazioni impegnative non conciliabili nel tempo e, in molti casi, nello spazio; si tratta principalmente di conflitto di attività, di gerarchizzazione di compiti e di collisione di responsabilità nella stessa persona. L'incompatibile così designato sarebbe in sostanza un controllato dal Parlamento e allo stesso tempo membro del Parlamento; un gestore di ente sovvenzionato che poi in Parlamento delibera le sovvenzioni; un responsabile dell'andamento di un ente pubblico che presenta il bilancio al Parlamento e che come senatore o deputato lo approva». Altrettanto accadrebbe nell'ambito regionale ove non si disciplinasse giustamente la materia: i presidenti di enti regionali o i membri dei loro consigli di amministrazione, sottoposti a vigilanza e tutela da parte della Giunta e del Consiglio regionale, come consiglieri regionali vigilerebbero e tutelerebbero il proprio operato, ed è da presumere che, in tale veste, potrebbero facilmente essere tentati di darsi dieci in condotta per quanto da essi operato nella veste di presidenti o di amministratori degli enti stessi. Dovrebbero, per esempio, come consiglieri di amministrazione degli istituti di credito regionali, deliberare sulla concessione dei crediti, e come consiglieri regionali controllare il loro stesso operato; o come responsabili della direzione di qualche ente regionale seguire una certa linea di condotta e come consiglieri regionali dare il loro parere su quel determinato indirizzo; deliberare spese e come consiglieri regionali dare il parere sulla legittimità ed opportunità di quelle spese, eccetera; con quale libertà di giudizio e di opinione è facile pensare, soprattutto ove si ponga mente al fatto che normalmente si è portati a dire di se stessi tutto il bene possibile, e, salvo rari casi di squilibrio mentale, o di periodiche crisi di coscienza, a dare un giudizio normalmente positivo del proprio operato.

E' vero che la sensibilità personale degli in-

teressati, fortunatamente, porta ad eliminare, nella maggior parte dei casi, gli inconvenienti lamentati: ma con il moltiplicarsi dei casi in cui tale sensibilità può esser messa a dura prova, anche nel modesto ambito dell'Amministrazione regionale, è opportuno ed inderogabile disciplinare con norme chiare e precise tutta la materia, che non può essere più lasciata al buon costume ed alla sensibilità personale degli interessati. Altrimenti sarebbe come togliere gli esami dalle scuole, lasciando gli studenti stessi arbitri e giudici del proprio profitto durante l'anno scolastico!

C'è, infine, un terzo motivo che può e deve essere portato a sostegno dell'iniziativa dell'onorevole Crespellani, e cioè la necessità di creare, anche nell'ambito regionale, quelle giovani leve di ricambio che, al momento opportuno, dovranno sostituire coloro che, per l'età o per altre ragioni, saranno costretti a lasciare il campo della pubblica amministrazione. Ci sono, anche in Sardegna, tanti giovani che attendono di essere valorizzati, portati a mettere a disposizione del pubblico interesse la loro capacità, la loro competenza, la loro buona volontà. Io mi rifiuto di credere che le capacità amministrative della Sardegna si riducano nel ristrettissimo ambito di una Assemblea regionale che, per quanto qualificata possa essere, è pur sempre composta di appena sessantacinque persone. Ci sono tante fresche e giovani energie; c'è la passione generosa, il disinteresse, l'onestà, la esperienza di tanti Sardi che al di fuori di qui aspettano di poter dare alla loro terra il meglio di se stessi servendola in quei posti di responsabilità cui sta man mano dando vita il giovane ordinamento autonomistico isolano. E' necessario aprire ad essi le porte e le finestre dell'autonomia regionale, smettendola una volta per tutte con i piagnistei, le lamentazioni e le geremiadi per l'assenza di una classe dirigente giovane e capace, come se questa classe dirigente potesse formarsi tenendo accuratamente lontani dalla cosa pubblica quanti potrebbero, in un tempo forse breve, dare un apporto considerevole e forse determinante per il buon andamento della pubblica amministrazione.

II LEGISLATURA

CLXXIX SEDUTA

21 APRILE 1955

Abbiamo il coraggio di guardaci attorno, uscendo dai chiusi limiti dei nostri ristretti orizzonti! Dimostriamo con i fatti di avere fiducia nei «nuovi figli» di questa terra che da essi attende «l'aurora» vaticinata e sognata dal Poeta!

Occorre instaurare, proseguendo negli sforzi già intrapresi, un costume diverso da quello cui l'Italia è stata abituata durante un ventennio di fascismo, che aveva l'interesse a crearsi una classe dirigente chiusa e intoccabile, lontana dal popolo al quale non aveva da rendere alcun conto, ristretta negli angusti limiti delle benemerenze rivoluzionarie, prona e sottomessa agli ordini di chi ad essa dava il pane ed il companatico quotidiano.

E' necessario creare una classe dirigente democratica, onesta, capace, attraverso la quale il popolo, nelle sue espressioni migliori, possa essere messo a più diretto contatto con la pubblica amministrazione: una classe dirigente democraticamente funzionale, conscia della sua responsabilità e pienamente all'altezza dei propri doveri. Al formarsi di questa classe dirigente la proposta di legge che stiamo discutendo non mancherà di dare un apporto non indifferente per quel contributo che essa reca alla chiarezza dei rapporti che debbono esistere tra la pubblica amministrazione e gli organi di controllo eletti dal popolo. Ancora don Sturzo, nel suo intervento nella discussione sulle incompatibilità parlamentari diceva: «Se molti posti di responsabilità pubblica sono accumulati nel migliaio di persone che compongono il Parlamento, la formazione delle nuove reclute diventa assai lenta e problematica; mancherebbe la possibilità delle sostituzioni e dei ricambi; i giovani resterebbero indietro per decine di anni; si verrebbe a produrre una specie di anchluss sociale. La democrazia ha bisogno di larghezza e di rapidità di formazione di ricambi; invece, il cumulo delle cariche crea il campo chiuso degli interessi precostituiti. Non è forse vero che colui che ha più incarichi ne desidera degli altri? e chi ha più onori ha sete di maggiori onori? e chi prende indennità e compensi da varie parti tende ad aumentarne il numero e la portata!?». Onorevoli colleghi, don Sturzo si rivolgeva al Senato della Repubblica e

aveva presente ai suoi occhi il quadro vastissimo di tutta la pubblica amministrazione. Fortunatamente qui da noi, nel più modesto ambiente regionale, le sue parole non hanno bisogno di essere accolte come una denuncia di inconvenienti in atto da eliminare: infatti, — come giustamente dice l'onorevole Crespellani nella sua relazione — «non dobbiamo partire da episodi di scorrettezza amministrativa o politica, cui si intenda porre riparo, chè anche i pochi casi esistenti, che dovrebbero cadere sotto la sanzione di questa proposta di legge, possono ben additarsi come esempio di sollecitudine del pubblico interesse, cui è stato subordinato ogni anche più legittimo interesse personale». Qui da noi, più che eliminare degli inconvenienti, dobbiamo prevenirne la formazione per il futuro, in vista soprattutto del moltiplicarsi, a scadenza più o meno breve, degli organismi in cui la Regione dovrà avere una partecipazione diretta o indiretta. Stabilire sin d'ora chiaramente le norme che, per il futuro, serviranno ad eliminare tutti quei casi di conflitto e di incompatibilità che sono previsti dalla proposta dell'onorevole Crespellani, non potrà che costituire un utile apporto per il miglior sviluppo del nostro ordinamento autonomistico.

Pertanto, io credo che l'approvazione unanime di questa legge da parte di tutti i settori del Consiglio regionale non potrà essere salutata da tutto il popolo sardo che come un atto di saggezza e di onestà amministrativa di cui la Sardegna tutta sarà grata ai suoi rappresentanti. (*Consensi in tutti i settori*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Asquer. Ne ha facoltà.

ASQUER (P.S.I.). Il Gruppo consiliare socialista voterà a favore di questa legge, che è conforme alle direttive sempre date dal Partito Socialista Italiano circa la moralizzazione della vita pubblica italiana. Siamo d'accordo, col relatore, che questa legge non vuol reprimere proprio nulla: fortunatamente nel nostro ambiente non si sono verificati ancora episodi simili a quelli accaduti in altri ambienti, il che ci deve far diventare sempre più autonomisti, consci del fatto che, in certe Assemblee ristret-

II LEGISLATURA

CLXXIX SEDUTA

21 APRILE 1955

te, non è possibile si verifichi quello che più facilmente si verifica nelle grandi Assemblee nazionali. In fondo, la sensibilità politica, nelle piccole Assemblee, è molto più forte di quello che non sia nelle grandi Assemblee, nelle quali, naturalmente, è più facile vi siano persone non del tutto degne di assolvere il mandato. Questa proposta di legge si propone soltanto di migliorare il costume politico con l'attuazione del principio sancito dagli articoli 65 e 122 della Costituzione. Si tratta, cioè, di evitare il cumulo delle cariche, per le ragioni che ha esposto l'onorevole collega che mi ha preceduto.

Non è possibile, infatti, svolgere contemporaneamente le funzioni inerenti e la carica di consigliere regionale e altre attività. Anche un professionista che dispone di uno studio ben avviato e attrezzato si trova nell'impossibilità — anche fisica — di svolgere le due attività contemporaneamente. Una norma che vieta il cumulo delle cariche risponde quindi ad una esigenza di natura fisica.

Ma vi è anche una incompatibilità giuridica a giustificare simile norma: non può, infatti, cumularsi nella stessa persona la duplice figura di controllore e di controllato, quando si tratta di enti sui quali la Regione deve esercitare un controllo. Ed è altrettanto valida la ragione di natura politica che sconsiglia di accentrare, in regime democratico, le cariche nelle mani di poche persone. Infatti, se tutte le leve politiche, economiche e finanziarie dello Stato o della Regione sono sotto il controllo di pochi, la democrazia cessa di essere tale per diventare una oligarchia.

E' stato obiettato che la materia di questa proposta di legge concerne casi di ineleggibilità a consigliere regionale, e quindi esula dalla competenza del Consiglio. Ciò non è vero, e basta leggere l'articolo 1 della proposta, per convincersene. La norma, infatti, non pone limiti

alla eleggibilità, ma pone soltanto il divieto ai consiglieri regionali di ricoprire contemporaneamente il seggio di consigliere regionale e una o più cariche in enti controllati dalla Regione.

Mi pare giusto che, nell'articolo 2, vengano esclusi gli enti culturali e di culto, ma è incomprendibile che tale esclusione venga estesa anche agli enti assistenziali e agli enti fiera. Tali enti, infatti, sono spesso sovvenzionati dalla Regione, che, per la lettera h) dell'articolo 4 dello Statuto, ha, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, competenza legislativa in materia di assistenza e di beneficenza pubblica. Quindi, alcuni enti assistenziali possono essere considerati come diretta emanazione della Regione, ed è quindi possibile che i consiglieri che ricoprono cariche in essi, si vengano a trovare nella condizione di «controllati-controllori». Mi pare, quindi, che sia opportuno estendere il divieto anche agli enti di assistenza e beneficenza.

Lo stesso si può dire per gli enti fiera, perchè anch'essi, molto spesso, cadono sotto il diretto controllo della Regione, della quale sono emanazione. L'incompatibilità va dunque estesa anche alle cariche in questi enti. Il Gruppo socialista, quindi, voterà a favore di questa proposta di legge, ma chiederà che dall'articolo 2 venga cancellata la dicitura: «enti assistenziali ed enti fiera». (*Approvazioni a sinistra*).

PRESIDENTE. Il Consiglio riprenderà i suoi lavori domani mattina alle ore 10 e 30.

La seduta è tolta alle ore 18 e 35.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1956